

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00358/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 358 del 2025, proposto da

Girolamo Foti, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

e con l'intervento di

Itamil, organizzazione sindacale italiana dei militari dell'esercito, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Interlandi, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto direttoriale M_D AB05933 REG 2025 0058807 del 03.02.2025, con

cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (delegato ex D.M. 02.10.2024), ai sensi degli artt. 885, 1357 e 1379, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ha disposto la sanzione disciplinare di stato della sospensione dell'impiego per mesi due decorrenti dal giorno della notifica;

e per l'accertamento e/o inibitoria

della condotta antisindacale ex art. 28 St. Lav., derivata dall'adozione del suddetto provvedimento del 03.02.2025.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso presenta sufficienti profili di fondatezza, atteso che le dichiarazioni rese dal ricorrente ed in ragione delle quali è stato adottato l'impugnato provvedimento sanzionatorio rientrano entro i limiti dell'esercizio del diritto di critica sindacale, che, per consolidata giurisprudenza, *“deve rispettare i limiti della correttezza formale e non deve sfociare nell'attribuzione di qualità disonorevoli o riferimenti denigratori non provati”* (così, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23850), limiti che, nel caso in esame, non risultano essere stati oltrepassati;

Ritenuto che sussiste il *periculum in mora*, anche in considerazione delle ripercussioni che il provvedimento impugnato ha sull'esercizio dell'incarico sindacale di cui il ricorrente è titolare (cfr. art. 1477-ter del Codice

dell'Ordinamento Militare);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione terza) accoglie la domanda cautelare per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 giugno 2025.

Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese della presente fase cautelare in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 750,00, oltre accessori.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Valenti, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore

Marco Maria Cellini, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaella Sara Russo

IL PRESIDENTE
Roberto Valenti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.